

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 15

Adunanza 31 marzo 1999

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MONASTERO DI LANZO - VARIANTE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 35/98 - ART. 17, SETTIMO COMMA, LEGGE REGIONALE 56/77 E S.M.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 22 - 55249/1999

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è adunata la Giunta Provinciale con l'intervento degli Assessori: MARIO REY, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPRIA, ALDO MILETTO, LUCIANO PONZETTI, ANNA FERRERO, GIUSEPPE GAMBA, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO CAMOLETTO e con la partecipazione del Vice Segretario Generale dott. ALBERTO PERRON CABUS.

Sono assenti gli Assessori SILVANA ACCOSSATO e BARBARA TIBALDI.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Monastero di Lanzo:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 28-32131 del 07/02/1994 e Variante n. 1 approvata con deliberazione G.R. n. 7-22543 del 29/09/1997;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 35 del 21/12/1998, la Variante parziale n. 1, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 03/03/1999, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente quali emergono dalla deliberazione di C.C. n. 35/98 di adozione;

Rilevato che gli interventi proposti con la variante in oggetto sono:

- ripermimetrazione parziale dell'area "BA3" ed individuazione di un'area di completamento residenziale denominata "C8" in località S. Rocco;
- individuazione di una nuova area di espansione residenziale "Ce 8" lungo la S.P. n. 31 in pros-

- simità della località S Giorgio;
- stralcio dell'area edificabile "Ce 13" in località Chiaves;

Dichiarato che:

- la variante in oggetto non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia predisposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 13-11992/1999 del 27/01/99 e trasmesso agli Enti territoriali interessati per la procedura di approvazione prevista dall'art. 7 della L.R. 56/77;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali, può essere espresso un giudizio di compatibilità limitatamente ai progetti di cui la Provincia è a conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione deve essere esplicitamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 16/04/1999;

Dato atto altresì che, con separato provvedimento, viene avanzata una osservazione con la quale si rileva che l'individuazione dell'area di espansione residenziale "Ce 8", ubicata in posizione isolata rispetto all'abitato, contrasta con la proposta di P.T.C., in quanto *"al di fuori dei centri abitati i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e di completamento che prevedano nuovi accessi veicolari diretti sulle strade statali, regionali e provinciali"*, nonché con l'art. 17, 7° comma della L.R. 56/77, che ammette nuove localizzazioni solo *"... su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o a quelle residenziali di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali"*;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 23/03/1999;

Acquisiti i pareri ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Monastero di Lanzo, adottato con deliberazione C.C. n. 35 del 21/12/1998, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in quanto non ancora approvato, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza. Si rimarca, tuttavia, un contrasto per quanto attiene l'area di espansione residenziale "Ce 8" rispetto all'art. 11.3 (direttive) delle Norme di Attuazione della

proposta di P.T.C.;

2. di trasmettere al Comune di Monastero di Lanzo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Vice Segretario Generale  
F.to Perron Cabus

Il Presidente della Provincia  
F.to M. Bresso

Estratto dalle deliberazioni assunte dalla Giunta Provinciale in adunanza 31 marzo 1999.